

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6056 del 31/12/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETA' AGRICOLA LA PANIGHINA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PODESTA' N. 23 E ATTIVITA' ALLEVAMENTO SUINICOLO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PODESTA' N.16 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2853 DEL 24/09/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6256 del 31/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SOCIETA' AGRICOLA LA PANIGHINA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PODESTA' N. 23 E ATTIVITA' ALLEVAMENTO SUINICOLO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PODESTA' N.16 - **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2853 DEL 24/09/2015

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA la modifica sostanziale di AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2853 del 24/09/2015 a favore della Società Agricola La Panighina, avente sede legale in comune di Faenza, via Podestà n. 23 e attività di allevamento suini in comune di Faenza, via Podestà n. 16 ;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/06/2019 - assunta da ARPAE SAC con PG 2019/100257 del 25/06/2019 (pratica SinaDoc n. 20893/2019), dalla **Società Agricola La Panighina** (C.F./P.IVA 02447330396), avente sede legale in comune di Faenza, via Podestà n. 23 e attività di allevamento suini in comune di Faenza, via Podestà n. 16, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2853 del 24/09/2015 sopracitata a seguito di aumento della superficie utile destinata ad allevamento suinicolo con contestuale variazione della planimetria della rete fognaria e dell'assetto emissivo acustico, in atmosfera e su suolo agricolo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 1681/2011* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi";
- *DGR n. 968/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE SinaDoc n. **20893/2019**, emerge che:

- La Società Agricola La Panighina ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/06/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'atto adottato dalla Provincia di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2853 del 24/09/2015, che costituiva modifica sostanziale dell'AUA precedentemente adottata dalla Provincia di Ravenna, per la propria attività di allevamento di suini nell'impianto in comune di Faenza, via Podestà n. 16;
- La modifica richiesta è dovuta all'aumento della superficie utile destinata ad allevamento nel sito di via Podestà n. 16, con conseguente aumento della potenzialità massima da 660 capi a 1190 capi, con numero capi mediamente presenti in stalla pari a 1090 capi per un peso vivo complessivo di t 90,1. La realizzazione del nuovo capannone con aumento della superficie di allevamento e del numero dei capi potenzialmente presenti comporta la modifica della comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti, della valutazione di impatto acustico, della planimetria della rete fognaria e delle emissioni in atmosfera. Per il progetto di ampliamento dell'allevamento con la realizzazione di un nuovo capannone di 700 mq è stata svolta una procedura di verifica (screening) in quanto ricadente nella fattispecie di cui all'art. 9 della L.R. n.9/99. La procedura di verifica (screening) si è conclusa con l'atto della Giunta Regionale n. 708 del 31/05/2017, successivamente rettificato con DGR 1168 del 02/08/2017, con il quale il progetto è stato escluso dall'ulteriore procedura di V.I.A.;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 13/06/2019 (PG Arpae 2019/108928 del 10/07/2019) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG Arpae 2019/112197);
- Rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata dal SUAP all'azienda in data 16/07/2019 (PG Arpae 2019/112197) sospendendo i termini del procedimento. Anche in merito alla valutazione di impatto acustico il SUAP ha richiesto integrazioni all'Azienda in data 02/07/2019;
- L'Azienda ha presentato documentazione integrativa relativa alla valutazione di impatto acustico in data 11/07/2019 e relativa alle altre matrici ambientali "utilizzo agronomico degli effluenti" e "scarico acque reflue domestiche" in data 08/08/2019;
- A seguito della nota di ARPAE del Servizio Territoriale - Distretto di Faenza-Bassa Romagna relativa all'impossibilità ad esprimere il parere sulla matrice ambientale "rumore" in quanto la documentazione integrativa "Valutazione di impatto acustico integrata" datata 11/07/2019 risulta incompleta (trasmissione del SUAP al SAC di Arpae in data 10/10/2019, acquisita con PG Arpae 2019/157385 del 14/10/2019), è stata comunicata all'Azienda l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. La comunicazione di elementi ostativi è stata trasmessa all'Azienda dal SUAP in data 29/10/2019 (acquisita con PG Arpae 167432/2019), indicando la documentazione da presentare al fine del superamento dei motivi ostativi. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla suddetta comunicazione sono stati prorogati in accoglimento della richiesta dell'Azienda;
- L'azienda ha presentato la documentazione "Relazione tecnica di impatto acustico integrativa" datata 13/11/2019, successivamente sostituita dall'elaborato datato 28/11/2019, con successiva rettifica datata 04/12/2019 (acquisiti con PG Arpae 183425/2019, 187347/2019, 188113/2019). La valutazione di impatto acustico è relativa sia all'allevamento sito in via Podestà n. 16 che a quello in via Podestà n. 23;
- in data 23/12/2019 la Società ha presentato al SUAP una integrazione volontaria, acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/197130, costituita dalla domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06. La domanda è relativa alle attività di "Allevamento bestiame" svolte in via Podestà 16 (attività di allevamento con numero di capi potenzialmente presenti superiore a 1000 suini in accrescimento/ingrasso) e in via Podestà 23 (attività di allevamento con numero di capi potenzialmente presenti inferiore a 1000 suini in accrescimento/ingrasso) e per l'attività di "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", effettuata nel medesimo sito a servizio dei due allevamenti. Le suddette attività sono ricomprese nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.i.;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per la modifica dell'AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla valutazione di impatto acustico e all'aggiornamento della planimetria relativa agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo (PG Ar-pae 2019/188583 del 09/12/2019);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Società Agricola La Panighina, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento suini, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

PRECISATO che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA è stata presentata per l'allevamento di via Podestà n. 16, ma l'atto che viene adottato contiene anche condizioni e prescrizioni anche per l'allevamento di Via Podestà, n.23 comprensiva anche dell'attività di molitura cereali, in quanto i due allevamenti, pur mantenendo distinti codici dell'anagrafe zootecnica, non costituiscono unità locali distinte nella visura camerale estratta in data 30/10/2019, inoltre in ragione della gestione di attività/utilizzo di manufatti e attrezzature in comune come si evince dalla documentazione presentata relativa alle matrici emissioni in atmosfera, acustica e utilizzo agronomico;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO inoltre che sono fatte salve tutte le prescrizioni riportate nell'atto della Giunta Regionale n. 1168 del 02/08/2017, adottato a conclusione della procedura verifica (screening), con la quale il progetto è stato escluso dall'ulteriore procedura di V.I.A.;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale e l'interruzione in caso di comunicazione di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla Provincia di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2853 del 24/09/2015, a favore della Società Agricola **La Panighina** (Codice Fiscale/P.IVA 02447330396), avente sede legale in Faenza, via Podestà n. 23 per l'impianto di allevamento suinicolo sito in comune di Faenza, via Podestà n.16, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2853 del 24/09/2015, sopraccitata;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza SAC di Arpa;e;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) - di competenza comunale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale – ACG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) -di competenza SAC di Arpa;e.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo - Modificato;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Modificato;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per relative all'impatto acustico dell'attività - Modificato;
- **l'Allegato D)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera - Nuovo.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

**Rispetto all'impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, in caso di modifiche o potenziamenti alle sorgenti sonore, l'Azienda dovrà presentare documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale di ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento, indicati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi)

**CONDIZIONI:**

- Lo scarico sul suolo è relativo alle acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico ad uso degli addetti dell'allevamento suinicolo sito in via Podestà n. 16;
- Il numero degli Abitanti Equivalenti (AE) serviti dal sistema di trattamento risulta essere 1 in relazione al numero massimo di addetti;
- Nella documentazione a corredo della domanda AUA sono descritti i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche - pozzetto degrassatore, fossa Imhoff - e il sistema di scarico/trattamento - dispersione per sub-irrigazione negli strati superficiali del terreno - ed i relativi dimensionamenti , che risultano conformi a quanto previsto dalla Tabella A della DGR n. 1053/03 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla delibera di cui sopra, in ragione del numero degli abitanti equivalenti (n. 1);
- L'Azienda ha dichiarato l'impossibilità tecnica a recapitare le acque reflue in corpo idrico superficiale.

**PRESCRIZIONI:**

- 1) Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti almeno una volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2) Il sistema di scarico mediante sub-irrigazione adottato, non potrà prevedere un aumento del numero di Abitanti Equivalenti serviti;
- 3) **La planimetria della rete fognaria "Planimetria Impianto di smaltimento acque reflue domestiche sul suolo – Scala 1:200"**, trasmessa dalla Società al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 08/08/2019 (acquisita da ArpaE con PG 127770 del 13/08/2019) **costituisce parte integrante del presente atto e viene allegata.**

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

**Condizioni**

a) L'allevamento di suini sito in comune di Faenza, via Podestà 16, produce effluenti non palabili che vengono stoccati in contenitori siti in parte presso l'allevamento, in parte presso la sede della società. L'azienda gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica dell'effluente prodotto. L'allevamento ha una produzione e utilizzazione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

b) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 24090 (mod. n°3).

**Prescrizioni**

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, e ss.mm.ii., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni ;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

**COMUNICAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

(ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Alla domanda AUA è stata allegata la valutazione di impatto acustico revisione 2 del 29/11/2019, che contiene gli elementi ai sensi della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*". La valutazione di impatto acustico è relativa sia all'allevamento sito in via Podestà n. 16 che a quello in via Podestà n. 23.

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI**

- a) le sorgenti sonore relative all'attività di somministrazione del mangime, al carico/scarico dei prodotti e degli approvvigionamenti, il carico dei silos, il mulino, le pompe dovranno essere attive esclusivamente in tempo di riferimento diurno 06-22;
- b) i silos di via Podestà 23, come dichiarato in relazione, dovranno essere attivati nel tempo di riferimento diurno per una durata inferiore ai 15 minuti giornalieri (viene dichiarato il funzionamento per una durata giornaliera complessiva di 14 min.), al fine del rispetto dei limiti di cui al DPCM 14/11/97 al ricettore R3;
- c) le pompe in via Podestà n 23 dovranno essere mantenute inserite in apposito locale tecnico fonoisolante;
- d) si intervenga tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE**

(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- La Società Agricola **La Panighina** (Codice Fiscale/P.IVA 02447330396), avente sede legale in Faenza, via Podestà n. 23 ha presentato domanda di adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le emissioni in atmosfera provenienti dal proprio allevamento di suini sito in comune di Faenza, via Podestà n.16, in ragione dell'aumento della superficie di allevamento con conseguente aumento dei capi potenzialmente presenti. Il numero di suini da ingrasso potenzialmente presenti dopo l'aumento della superficie di allevamento è pari a 1190, quindi nell'intervallo tra 1000 e 2000 suini in accrescimento/ingrasso, facendo ricadere lo stabilimento nelle categorie assoggettate all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e precisamente all'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06. Pertanto l'attività dell'Azienda rientra comunque nelle fattispecie di cui alla DGR n.968/2012, **punto 4.37 "Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi"**.
- Nell'allevamento sito in via Podestà n.16 , nella situazione dopo l'aumento della superficie di allevamento, il numero di suini da ingrasso potenzialmente presenti sono 1190, con numero di capi presenti mediamente pari a 1090 in ragione dello svolgimento di 1,5 cicli/anno con un mese di vuoto sanitario. Nell'allevamento in via Podestà n. 23 si svolge 1 ciclo/anno di 7 mesi, con numero di suini da ingrasso potenzialmente presenti pari a 640, ma con numero di capi presenti mediamente pari a 373.
- Nell'allevamento sito in via Podestà n.16 i fabbricati prevedono box multipli con pavimento totalmente fessurato e sottostante vasca di raccolta. La vasca di raccolta conferisce in un serbatoio di calcestruzzo armato interrato per ognuno dei due capannoni. L'insediamento dispone inoltre di un sistema di stoccaggio flessibile, il cui uso è limitato allo stoccaggio dei liquami prodotti nel capannone nuovo, mentre l'altro capannone continua ad utilizzare il bacino scoperto sito in via Podestà n. 23. La ventilazione è artificiale per tutto l'anno ed è costituita da finestre ad apertura motorizzata e ventole di aspirazione poste in torrini metallici, con controllo climatico interno.
- Nell'allevamento sito in via Podestà n. 23 i fabbricati sono di varia origine e tempi di realizzazione e sono organizzati in box multipli dotati di pavimento parzialmente fessurato con sottostante vasca di raccolta. Le vasche di raccolta conferiscono in serbatoi interrati di piccole dimensioni, dai quali i liquami vengono avviati allo spandimento o allo stoccaggio in un bacino scoperto. Il capannone più grande è stato attrezzato di finestre ad apertura motorizzata e ventole di aspirazione poste in torrini metallici, con controllo climatico interno, mentre la ventilazione dei restanti fabbricati è naturale con finestre e camini di areazione, integrati solo nei mesi estivi da ventole elettriche poste sui fronti dei fabbricati.
- Le materie prime impiegate per gli allevamenti sono i mangimi forniti in parte da ditte esterne e in parte prodotti in azienda, macinando mais con un apposito mulino a martelli. Quindi gli allevamenti ricadono nella categoria assoggettata all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e precisamente all'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 per l'attività di "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", svolta in via Podestà n. 23. Lo stoccaggio avviene in silos posti in adiacenza ai capannoni. Si attuano in generale tutti gli accorgimenti necessari ad evitare le emissioni pulverulente. I suini vengono alimentati con pastone liquido (broda), prodotta con attrezzature apposite e distribuita con un sistema centralizzato di pompaggio direttamente nelle mangiatoie.

**Prescrizioni specifiche per l'allevamento sito in via Podestà n. 16****Campo di applicazione:**

L'allevamento deve essere effettuato in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nell'elenco sotto indicato. Per

allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

### **Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi**

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1000 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400 a 750

#### **Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000**

Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Altro pollame Da 30000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500

Struzzi Da 700 a 1.500

### **Requisiti in materia di gestione:**

#### **Formazione del personale**

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

#### **Manutenzione delle strutture e degli impianti**

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

#### **Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento.**

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011 - "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

#### **Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali nel sito di via Podestà n. 23**

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di

emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

### **Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico**

- Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato;
- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

### **Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione Il gestore deve assicurare che:**

- La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria;
- Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti;
- Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

### **Riduzione delle emissioni di ammoniacca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione**

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

### **Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo**

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniacca:

### **Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per i ricoveri dei suini da ingrasso e scrofe in gestazione**

- Pavimento Totalmente Fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con riciccoli in canali senza strato liquido;
- Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante.

### **MTD per i ricoveri di scrofe in allattamento e di suinetti in post svezzamento**

- Gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine
- Box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante
- Box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti (compreso l'addestramento degli animali nelle prime fasi del ciclo di crescita) atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.

### **Tecniche di spandimento degli effluenti**

Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all'adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1 non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può aderire alla presente AVG adottando, entro il termine stabilito dal punto 3 dell'art. 281 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la parte restante dei capi allevati una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) "spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore", nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

### **Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio**

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

### **Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio**

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
4. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
5. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

### **Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente**

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi.

## **PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA**

### **DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2, DEL D. LGS. 152/06**

#### **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

##### **...omississ..**

- 1) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 2) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B.

L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.

- 3) Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- 4) Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

## **2. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO**

...omissis...

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

...omissis ...

## **3. PRESCRIZIONI TECNICHE**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO** (fac-simile allegato), su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). **Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.**

...omississ...

DITTA _____ PROVINCIA DI _____ COMUNE DI _____
<b>REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO</b> <b>IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi</b>
REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA N. PAGINE _____ RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI _____ VIA _____ N. _____ LOCALITA' _____ _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA _____ _____ RESIDENTE IN COMUNE DI _____ VIA _____ N. _____ LOCALITA' _____ _____
PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO**  
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4 )

MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_

**SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO**

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA \_\_\_\_\_

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di \_\_\_\_\_

Servizio Territoriale di \_\_\_\_\_

**OSSERVAZIONI**

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

\_\_\_\_\_

FIRMA PER ARPAE

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**